

**COMUNE DI PONZA**

PROVINCIA DI LATINA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

<b>N. 25</b> <b>Del 10.06.2024</b>	<b>Oggetto:</b> Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 co.1 lett. e) T.U.E.L. D. lgs.267/2000. Approvazione schema di transazione – Sig.ra De Meo Maria Grazia
---------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemila ventiquattro il giorno dieci del mese di maggio alle ore 15:24, nella solita sala delle riunioni, previo espletamento delle formalità prescritte dalla vigente L. n. 267 del 18 agosto 2000, è stato convocato questo Consiglio Comunale in seduta Ordinaria.

Risultano presenti alla discussione e votazione della deliberazione in oggetto:

COMPONENTI DEL CONSIGLIO		PRESENTI	
		Si	No
Sindaco	Ambrosino Francesco	X	
Consiglieri	Mazzella Giuseppe		X
	Sandolo Maria Claudia	X	
	Feola Giuseppe	X	
	D'Amico Danilo	X	
	Scarogni Umberto		X
	Aversano Giuseppina	X	
	De Luca Mariano	X	
	De Martino Silverio	X	
	Porzio Pompeo		X
	Pilato Anna		X
	Aversano Michele		X
	Vitiello Lucia Anna	X	
	<b>Totale Presenti</b>		<b>8</b>

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Vincenzina Marra, che cura la verbalizzazione della seduta.

Riconosciuto il legale numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, e illustra il punto in discussione.

- Il Sindaco dopo aver dato lettura del 2° punto all'ODG passa la parola alla C.C. Sandolo che descrive l'iter che ha portato, dopo tanti anni, alla definizione bonaria del contenzioso con l'ottenimento di un considerevole risparmio per l'Ente.
- Il Consigliere Vitiello chiede ed ottiene chiarimenti sul punto;
- Non si registrano ulteriori interventi e successivamente,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso che:**

- con Deliberazione di C.C. n. 40 del 13.12.2022 l'Ente ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi del comma 1) dell'art. 243-bis del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000);
- con Deliberazione di C.C. n. 10 del 29.06.2023 è stato approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi del su richiamato art. 243-bis;
- con deliberazione n. 16 del 27/04/2024 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026;

### **Dato atto che:**

- la Signora Grazia Maria Eustacchia De Meo è proprietaria di un appezzamento di terreno, sito in Ponza, località Le Fornia, Via Sotto Campo, s.n.c., distinto in catasto al Fg. n.10, particelle nn. 342 e 343, sulla quale insiste un complesso immobiliare, costituito da un'unità residenziale, con copertura a cupola e n.2 grotte e da un'area giardinata;
- con atto di citazione notificato in data 26/07/2007, la Signora Grazia Maria Eustacchia De Meo ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Latina – Sezione Staccata di Gaeta, il Comune di Ponza, al fine di sentir accertata la condotta illecita posta in essere dal predetto, nell'esecuzione dei lavori di edificazione della condotta fognaria comunale e di conseguenza per sentirlo condannare al risarcimento dei danni provocati, al suindicato complesso immobiliare, in conseguenza dell'erronea realizzazione della predetta;
- si è costituita nel giudizio l'Amministrazione contestando la pretesa;
- il Tribunale di Latina nel definire il processo, con la Sentenza n.46/2012, pubblicata in data 30/01/2012, ha accertato la responsabilità del Comune di Ponza nella produzione del pregiudizio lamentato ed ha dichiarato il diritto della Signora De Meo al risarcimento del pregiudizio patito, da quantificare in altra successiva vertenza;
- il Comune di Ponza, pur intraprendendo le opere intese alla mitigazione dell'intervento, non ha, tuttavia, allo stato, provveduto ad ultimare le stesse, al fine di consentire la libera fruizione della proprietà della Signora De Meo;
- con successivo atto di citazione notificato in data 26/07/2021, Giuseppe Guglielmo Nardiello, quale procuratore speciale della Signora Grazia Maria Eustacchia De Meo ha convenuto in giudizio nuovamente il Comune di Ponza, questa volta innanzi al Tribunale di Cassino, nominando in atti l'avv. Giuseppe Coccoluto con studio in Gaeta (Lt), al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni provocati alla sua proprietà, quantificati in €.1.055.677,68, in conseguenza della richiamata condotta antiggiuridica;
- si è costituito in giudizio l'Ente Locale contestando la pretesa e la quantificazione del danno così come stimata dall'attrice;
- il processo risulta iscritto al n.2646/2021, G.I. Dott. Notari;
- nel corso dell'intrapreso giudizio è stata ammessa ed espletata CTU al fine di procedere alla quantificazione del pregiudizio lamentato dalla Signora Grazia Maria Eustacchia De Meo;

- il Consulente Tecnico, nello stimare lo stesso, lo ha quantificato in €. 1.249.336,94;
- il Comune di Ponza contesta tale quantificazione del danno;
- il Giudice della vertenza ha liquidato il compenso dovuto al CTU in misura di € 3.921,08 oltre accessori fiscali come per legge, ponendo lo stesso in via provvisoria a carico solidale delle parti;
- il contenzioso pendente vede processualmente fissati i termini perentori per le note conclusionali e disposta l'udienza per la discussione al 9 ottobre 2024;

**Dato atto altresì** che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo per la definizione bonaria del contenzioso il quale prevede, a fronte della e rinuncia agli atti del giudizio da parte della Signora Grazia Maria Eustacchia De Meo, unitamente al costituito procuratore speciale Giuseppe Guglielmo Nardiello, i seguenti obblighi da parte del Comune di Ponza:

- a) assumere e farsi carico delle spese legali relative all'intrapreso giudizio sulla base di apposita notula/parcella presentata dal procuratore della Signora De Meo redatta sulla base dei parametri minimi, dello scaglione di riferimento della lite, previsti dal D.M. 55/2014
- b) completare i lavori, già intrapresi, di risanamento ambientale e di recupero edilizio dei luoghi in relazione alla proprietà De Meo, siti in Le Forna, Via Sottocampo danneggiati dalla realizzazione del collettore fognario comunale, in perfetta esecuzione dello specifico capo di condanna a tale "facere", contenuto nella sentenza n° 46/2012 del Tribunale di Latina, Sezione Staccata di Gaeta.
- c) riconosce alla signora De Meo un ristoro di € 180.000,00 (centoottantamila/00) a saldo e comprensivo di ogni voce di danno a qualsiasi titolo dovuta. Il pagamento del predetto importo, pattuito a titolo di transazione, dovrà essere corrisposto, senza calcolo di interessi e rivalutazione e con pagamento frazionato, secondo le seguenti modalità:
  - € 90.000,00 (novantamila/00) entro il mese di giugno 2024;
  - € 90.000,00 (novantamila/00) entro il 30 gennaio 2025;
 Tale cifra complessiva è, altresì, comprensiva dell'importo dovuto al CTU.

**Visto** lo schema di accordo transattivo allegato alla presente deliberazione (Allegato A) e ravvisatane la convenienza economica;

**Vista** la deliberazione n. 48/2021 della Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per il Lazio, secondo la quale se vi sono oneri connessi alla transazione non previsti nel bilancio dell'Ente risulta necessario procedere a un riconoscimento del debito fuori bilancio in Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 194 co.1 lett. e) del T.U.E.L., D.lgs. 267/2000;

**Visto** l'art. 194 D. Lgs. n. 267 del 2000, e successive modificazioni, rubricato "*Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio*" secondo cui:

*1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

**Verificato** che il predetto debito rientra nella tipologia prevista dall'art.194 del D. Lgs. n.267/2000 lettera e) "acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza";

**Dato atto** della coesistenza nella fattispecie dei presupposti dell'utilità e dell'arricchimento per l'ente;

**Considerato che** con il presente provvedimento, ai fini dell'approvazione dell'accordo transattivo si provvede:

- a) alla riconduzione al sistema ordinario e di bilancio degli oneri derivanti dall'accordo transattivo;
- b) al reperimento delle risorse necessarie per sostenere i predetti oneri;

**Ritenuto** sussistere i presupposti richiesti dalla normativa per riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio;

**Visti** i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art.49 T.U.E.L. D. lgs. 267/2000, dai Responsabili dei servizi interessati;

**Visto** l'art. 239, comma 1 lett. b) n. 6 del D.Lgs. 267/2000, come sostituita con dall'articolo 3, co. 1, lettera o) legge n. 213 del 2012, il quale prevede la competenza dell'Organo di Revisione al rilascio di pareri in materia di proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio;

**Visto** il parere favorevole del Revisore dei Conti acquisito con prot. n. 8366 del 30/05/2024;

Con votazione: presenti n.8, favorevoli n.7, contrari n.1 (Vitiello), astenuti n.0 resi palesi conformemente a legge.

### **DELIBERA**

- 1) di approvare l'allegato schema di accordo transattivo, di cui all'Allegato A, al presente atto;
- 2) di riconoscere, per le motivazioni espresse in premessa, la legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 co. 1 lettera e) del D.lgs. n. 267/2000, derivante dal suddetto accordo transattivo, per un importo di € 180.000,00;
- 3) di dare atto che la suddetta somma trova copertura sul cap. 333000.1 (Debiti Fuori bilancio – Piano di Riequilibrio finanziario), annualità 2024 e 2025;
- 4) di autorizzare il responsabile del settore legale di procedere alla sottoscrizione dell'atto di transazione Allegato A);
- 5) di trasmettere il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti;
- 6) di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi e, inoltre, nella sezione "Amministrazione Trasparente";

### **INDI**

Con votazione: presenti n.8, favorevoli n.7, contrari n.1 (Vitiello), astenuti n.0 resi palesi conformemente a legge.

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.

**SCRITTURA PRIVATA  
ATTO DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE**

Tra: **IL COMUNE DI PONZA**, C.F. n. 81004890596, con sede in Ponza in Piazza Carlo Pisacane n. 1, in persona del Responsabile del Settore Contenzioso, Dott.ssa Enza Marra, a tanto autorizzato in virtù della Delibera di Giunta Municipale n. \_\_\_\_\_

E : **LA SIGNORA GRAZIA MARIA EUSTACCHIA DE MEO**, nata a Siniscola (NU) l'8/11/1942, residente in Roma, Via Vincenzo Padula n.5, int. 5, C.F. n. DME GZM 42S48 I751P.

Nonché : **IL DOTTOR NARDIELLO GIUSEPPE GUGLIELMO** nato a Potenza (Pz) il 10/02/1962, cod.fisc. NRD GPP 62B10 G942T residente in via Nirone n° 5, 20123, Milano, quale procuratore speciale, costituito in giudizio, di **GRAZIA MARIA EUSTACCHIA DE MEO**;

**PREMESSO**

- Che la Signora Grazia Maria Eustacchia De Meo è proprietaria di un appezzamento di terreno, sito in Ponza, località Le Forna, Via Sotto Campo, s.n.c., distinto in catasto al Fg. n.10, particelle nn. 342 e 343, sulla quale insiste un complesso immobiliare, costituito da un'unità residenziale, con copertura a cupola e n.2 grotte e da un'area giardinata;
- Che con originario atto di citazione notificato in data 26/07/2007, la Signora Grazia Maria Eustacchia De Meo ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Latina – Sezione Staccata di Gaeta, il Comune di Ponza, al fine di sentir accertata la condotta illecita posta in essere dal predetto, nell'esecuzione dei lavori di edificazione della condotta fognaria comunale e di conseguenza per sentirlo condannare al risarcimento dei danni provocati, al suindicato complesso immobiliare, in conseguenza dell'erronea realizzazione della predetta;
- Che si è costituita nel giudizio l'Amministrazione contestando la pretesa;
- Che il Tribunale di Latina nel definire il processo, con la Sentenza n.46/2012, pubblicata in data 30/01/2012, ha accertato la responsabilità del Comune di Ponza nella produzione del pregiudizio lamentato ed ha dichiarato il diritto della Signora De Meo al risarcimento del pregiudizio patito, da quantificare in altra successiva vertenza;
- Che il Comune di Ponza, pur intraprendendo le opere intese alla mitigazione dell'intervento, non ha, tuttavia, allo stato, provveduto ad ultimare le stesse, al fine di consentire la libera fruizione della proprietà della Signora De Meo;
- Che con successivo atto di citazione notificato in data 26/07/2021, Giuseppe Guglielmo Nardiello, quale procuratore speciale della Signora Grazia Maria Eustacchia De Meo ha convenuto in giudizio nuovamente il Comune di Ponza, questa volta innanzi al Tribunale di Cassino, nominando in atti l'avv. Giuseppe Coccoluto con studio in Gaeta (Lt), al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni provocati alla sua proprietà, quantificati in €.1.055.677,68=, in conseguenza della richiamata condotta antiggiuridica;
- Che si è costituito in giudizio l'Ente Locale contestando la pretesa e la quantificazione del danno così come stimata dall'attrice;
- Che il processo risulta iscritto al n.2646/2021, G.I. Dott. Notari;
- Che nel corso del giudizio, in virtù della Delibera di Consiglio Comunale n.40 del 13/12/2022, avente ad oggetto: *“Ricorso alla Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art.243 bis e ss. del D. Lgs. n.267/2000, l'Amministrazione faceva ricorso alla suddetta procedura, al fine di prevenire alla sua sostenibilità economico – finanziaria”* il Comune di Ponza ha fatto ricorso alla richiamata procedura di riequilibrio finanziario;
- Che con la conseguente Delibera n. 10 del 29.6.2023, avente *“Approvazione Piano di Riequilibrio Pluriennale”*, il Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare il relativo Piano;



- Che la relativa procedura è stata tempestivamente incardinata ed è al vaglio dell'Autorità Ministeriale e Contabile per la conseguente approvazione;
- Che nel corso dell'intrapreso giudizio è stata ammessa ed espletata CTU al fine di procedere alla quantificazione del pregiudizio lamentato dalla Signora Grazia Maria Eustacchia De Meo;
- Che il Consulente Tecnico, nello stimare lo stesso, lo ha quantificato in €. 1.249.336,94=;
- Che il Comune di Ponza contesta tale quantificazione del danno;
- Che il Giudice della vertenza ha liquidato il compenso dovuto al CTU in misura di € 3.921,08 oltre accessori fiscali come per legge, ponendo lo stesso in via provvisoria a carico solidale delle parti;
- Che il contenzioso pendente vede processualmente fissati i termini perentori per le note conclusionali e disposta l'udienza per la discussione al 9 ottobre 2024;
- Che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo, al fine di procedere ad una definizione bonaria dell'intrapreso contenzioso;

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

#### **ART. 1**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura.

#### **ART. 2**

Con la sottoscrizione della presente convenzione la Signora Grazia Maria Eustacchia De Meo, unitamente al costituito procuratore speciale Giuseppe Guglielmo Nardiello, rinunciano, nei limiti meglio indicati in prosieguito, agli atti del giudizio promosso innanzi al Tribunale di Cassino, iscritto al n.2646/2021, G.I. Dott. Notari, ed alla richiesta di risarcimento danni avanzata nel medesimo.

La predetta rinuncia è, espressamente condizionata, sospensivamente, al verificarsi, puntuale e completo in ogni sua statuizione, delle pattuizioni transattive determinate nella presente scrittura privata, nessuna esclusa.

Essa, pertanto, fin d'ora vede subordinati i suoi effetti giuridici, ricompreso anche quello dell'abbandono del contenzioso sopra richiamato, pendente innanzi il Tribunale Civile di Cassino, solo e soltanto all'avvenuta attuazione di quanto convenuto agli artt. 3, 5, 6 e 7 della presente scrittura nel pieno, vincolante rispetto dei limiti temporali ivi indicati e previsti. Ove ciò non avrà a verificarsi, nelle precise modalità attuative richiamate, il presente accordo transattivo rimarrà definitivamente privo di effetti e non deve ritenersi idoneo ad impegnare, in alcun modo, le parti.

#### **ART. 3**

Il Comune di Ponza accetta la suindicata rinuncia, sospensivamente condizionata ut supra, e si impegna ad assumere e farsi carico delle spese legali relative all'intrapreso giudizio, oltre quelle della CTU.

In virtù di tale obbligo l'Amministrazione si impegna a saldare, sulla base di apposita notula/parcella presentata dal procuratore della Signora De Meo, già acquisita e redatta sulla base dei parametri minimi, dello scaglione di riferimento della lite, previsti dal D.M. 55/2014, il predetto professionista e la conseguente liquidazione delle somme riconosciute dal Giudice della controversia in favore del CTU Ing. Pietroluongo, mediante pagamento diretto al medesimo o in forma alternativa di rimborso alla parte attrice nell'eventualità che la stessa ne abbia anticipato la dedotta liquidazione, nella misura di € 4.555,48=.

Il pagamento delle suddette somme avverrà entro il 30 Giugno 2024.

#### **ART. 4**

Il Comune di Ponza si obbliga a completare i lavori, già intrapresi, di risanamento ambientale e di recupero edilizio dei luoghi in relazione alla proprietà De Meo, siti in Le Forna, Via Sottocampo danneggiati dalla realizzazione del collettore fognario comunale, in perfetta esecuzione dello

specifico capo di condanna a tale “facere”, contenuto nella sentenza n° 46/2012 del Tribunale di Latina, Sezione Staccata di Gaeta.

#### **ART. 5**

Il Comune di Ponza riconosce alla signora De Meo un ristoro di € 180.000,00= (centoottantamila/00) a saldo e comprensivo di ogni voce di danno a qualsiasi titolo dovuta. Il pagamento del predetto importo, pattuito a titolo di transazione, dovrà essere corrisposto, senza calcolo di interessi e rivalutazione e con pagamento frazionato, secondo le seguenti modalità:

Quanto ad € 90.000,00 (novantamila/00) entro il mese di giugno 2024;

Quanto alla residua somma di € 90.000,00 (novantamila/00) entro il 30 gennaio 2025; Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario in favore della sig.ra De Meo che comunicherà per tempo le proprie generalità bancarie/postali necessarie per l'accredito in suo favore. Tale cifra complessiva è, altresì, comprensiva dell'importo dovuto alla avvenuta liquidazione della CTU secondo quanto indicato e disposto nel precedente art. 3.

#### **ART. 6**

Il presente accordo non costituisce novazione dell'obbligazione risarcitoria originaria, che potrà considerarsi estinta solo in caso di esatto e puntuale adempimento di tutte le condizioni ivi previste.

#### **ART. 7**

La controversia iscritta al n.2646/2021 R.G., Giudice Dott. Notari, Tribunale di Cassino, si intende e sarà abbandonata ai sensi di quanto previsto dall'art. 309 c.p.c. al verificarsi, come già precisato compiutamente all'articolo 2 della presente scrittura, di tutte le pattuizioni di cui sopra, nessuna esclusa. Nell'eventualità, altresì contemplata dalla disposizione contenuta nell'art. 5 della presente scrittura, di un pagamento frazionato che preveda la tacitazione definitiva nel mese di gennaio 2025, le parti convengono, fin d'ora, di formulare, in tempo utile, istanza comune al Tribunale di Cassino al fine di veder rinviata l'udienza di discussione del contenzioso attualmente prevista in data 9 ottobre 2024.

Attuate le condizioni esplicitate agli articoli precedenti, che allo stato ed all'atto della sottoscrizione della presente transazione ne condizionano sospensivamente l'efficacia ed i reciproci effetti obbligatori derivanti, la Signora Grazia Maria Eustacchia De Meo ed il costituito suo procuratore speciale rinunceranno a qualsiasi forma di pretesa derivante dai danni subiti dalla esecuzione degli interventi realizzativi posti in essere dal Comune di Ponza sulla sua proprietà e nel contempo dichiareranno di non avere più nulla a pretendere dal predetto per qualsiasi ragione e/o titolo.

#### **ART. 8**

La presente convenzione è sottoscritta dai procuratori delle parti per rinuncia alla solidarietà passiva, ai sensi di quanto previsto dall'art. 68 della L.P.

Ponza, li

Per il COMUNE DI PONZA

GRAZIA MARIA EUSTACCHIA DE MEO

GUGLIELMO GIUSEPPE NARDIELLO

Avv. Giacomo Mignano

Avv. Giuseppe Coccoluto

**SCRITTURA PRIVATA  
ATTO DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE**

Tra: **IL COMUNE DI PONZA**, C.F. n. 81004890596, con sede in Ponza in Piazza Carlo Pisacane n. 1, in persona del Responsabile del Settore Contenzioso, Dott.ssa Enza Marra, a tanto autorizzato in virtù della Delibera di Giunta Municipale n.86/2024;

E : **LA SIGNORA GRAZIA MARIA EUSTACCHIA DE MEO**, nata a Siniscola (NU) l'8/11/1942, residente in Roma, Via Vincenzo Padula n.5, int. 5, C.F. n. DME GZM 42S48 I751P.  
Nonché : **IL DOTTOR NARDIELLO GIUSEPPE GUGLIELMO** nato a Potenza (Pz) il 10/02/1962, cod.fisc. NRD GPP 62B10 G942T residente in via Nirone n° 5, 20123, Milano, quale procuratore speciale, costituito in giudizio, di **GRAZIA MARIA EUSTACCHIA DE MEO**;

**PREMESSO**

- Che la Signora Grazia Maria Eustacchia De Meo è proprietaria di un appezzamento di terreno, sito in Ponza, località Le Forna, Via Sotto Campo, s.n.c., distinto in catasto al Fg. n.10, particelle nn. 342 e 343, sulla quale insiste un complesso immobiliare, costituito da un'unità residenziale, con copertura a cupola e n.2 grotte e da un'area giardinata;
- Che con originario atto di citazione notificato in data 26/07/2007, la Signora Grazia Maria Eustacchia De Meo ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Latina – Sezione Staccata di Gaeta, il Comune di Ponza, al fine di sentir accertata la condotta illecita posta in essere dal predetto, nell'esecuzione dei lavori di edificazione della condotta fognaria comunale e di conseguenza per sentirlo condannare al risarcimento dei danni provocati, al suindicato complesso immobiliare, in conseguenza dell'erronea realizzazione della predetta;
- Che si è costituita nel giudizio l'Amministrazione contestando la pretesa;
- Che il Tribunale di Latina nel definire il processo, con la Sentenza n.46/2012, pubblicata in data 30/01/2012, ha accertato la responsabilità del Comune di Ponza nella produzione del pregiudizio lamentato ed ha dichiarato il diritto della Signora De Meo al risarcimento del pregiudizio patito, da quantificare in altra successiva vertenza;
- Che il Comune di Ponza, pur intraprendendo le opere intese alla mitigazione dell'intervento, non ha, tuttavia, allo stato, provveduto ad ultimare le stesse, al fine di consentire la libera fruizione della proprietà della Signora De Meo;
- Che con successivo atto di citazione notificato in data 26/07/2021, Giuseppe Guglielmo Nardiello, quale procuratore speciale della Signora Grazia Maria Eustacchia De Meo ha convenuto in giudizio nuovamente il Comune di Ponza, questa volta innanzi al Tribunale di Cassino, nominando in atti l'avv. Giuseppe Coccoluto con studio in Gaeta (Lt), al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni provocati alla sua proprietà, quantificati in €1.055.677,68=, in conseguenza della richiamata condotta antiggiuridica;
- Che si è costituito in giudizio l'Ente Locale contestando la pretesa e la quantificazione del danno così come stimata dall'attrice;
- Che il processo risulta iscritto al n.2646/2021, G.I. Dott. Notari;
- Che nel corso del giudizio, in virtù della Delibera di Consiglio Comunale n.40 del 13/12/2022, avente ad oggetto: *“Ricorso alla Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art.243 bis e ss. del D. Lgs. n.267/2000, l'Amministrazione faceva ricorso alla suddetta procedura, al fine di prevenire alla sua sostenibilità economico – finanziaria”* il Comune di Ponza ha fatto ricorso alla richiamata procedura di riequilibrio finanziario;
- Che con la conseguente Delibera n. 10 del 29.6.2023, avente *“Approvazione Piano di Riequilibrio Pluriennale”*, il Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare il relativo Piano;



- Che la relativa procedura è stata tempestivamente incardinata ed è al vaglio dell'Autorità Ministeriale e Contabile per la conseguente approvazione;
- Che nel corso dell'intrapreso giudizio è stata ammessa ed espletata CTU al fine di procedere alla quantificazione del pregiudizio lamentato dalla Signora Grazia Maria Eustacchia De Meo;
- Che il Consulente Tecnico, nello stimare lo stesso, lo ha quantificato in €. 1.249.336,94=;
- Che il Comune di Ponza contesta tale quantificazione del danno;
- Che il Giudice della vertenza ha liquidato il compenso dovuto al CTU in misura di € 3.921,08 oltre accessori fiscali come per legge, ponendo lo stesso in via provvisoria a carico solidale delle parti;
- Che il contenzioso pendente vede processualmente fissati i termini perentori per le note conclusionali e disposta l'udienza per la discussione al 9 ottobre 2024;
- Che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo, al fine di procedere ad una definizione bonaria dell'intrapreso contenzioso;

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

#### **ART. 1**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura.

#### **ART. 2**

Con la sottoscrizione della presente convenzione la Signora Grazia Maria Eustacchia De Meo, unitamente al costituito procuratore speciale Giuseppe Guglielmo Nardiello, rinunciano, nei limiti meglio indicati in prosieguo, agli atti del giudizio promosso innanzi al Tribunale di Cassino, iscritto al n.2646/2021, G.I. Dott. Notari, ed alla richiesta di risarcimento danni avanzata nel medesimo.

La predetta rinuncia è, espressamente condizionata, sospensivamente, al verificarsi, puntuale e completo in ogni sua statuizione, delle pattuizioni transattive determinate nella presente scrittura privata, nessuna esclusa.

Essa, pertanto, fin d'ora vede subordinati i suoi effetti giuridici, ricompreso anche quello dell'abbandono del contenzioso sopra richiamato, pendente innanzi il Tribunale Civile di Cassino, solo e soltanto all'avvenuta attuazione di quanto convenuto agli artt. 3, 5, 6 e 7 della presente scrittura nel pieno, vincolante rispetto dei limiti temporali ivi indicati e previsti. Ove ciò non avrà a verificarsi, nelle precise modalità attuative richiamate, il presente accordo transattivo rimarrà definitivamente privo di effetti e non deve ritenersi idoneo ad impegnare, in alcun modo, le parti.

#### **ART. 3**

Il Comune di Ponza accetta la suindicata rinuncia, sospensivamente condizionata ut supra, e si impegna ad assumere e farsi carico delle spese legali relative all'intrapreso giudizio, oltre quelle della CTU.

In virtù di tale obbligo l'Amministrazione si impegna a saldare, sulla base di apposita notula/parcella presentata dal procuratore della Signora De Meo, già acquisita e redatta sulla base dei parametri minimi, dello scaglione di riferimento della lite, previsti dal D.M. 55/2014, il predetto professionista e la conseguente liquidazione delle somme riconosciute dal Giudice della controversia in favore del CTU Ing. Pietroluongo, mediante pagamento diretto al medesimo o in forma alternativa di rimborso alla parte attrice nell'eventualità che la stessa ne abbia anticipato la dedotta liquidazione, nella misura di € 4.555,48=.

Il pagamento delle suddette somme avverrà entro il 30 Giugno 2024.

#### **ART. 4**

Il Comune di Ponza si obbliga a completare i lavori, già intrapresi, di risanamento ambientale e di recupero edilizio dei luoghi in relazione alla proprietà De Meo, siti in Le Fornia, Via Sottocampo danneggiati dalla realizzazione del collettore fognario comunale, in perfetta esecuzione dello

specifico capo di condanna a tale “facere”, contenuto nella sentenza n° 46/2012 del Tribunale di Latina, Sezione Staccata di Gaeta.

#### **ART. 5**

Il Comune di Ponza riconosce alla signora De Meo un ristoro di € 180.000,00= (centoottantamila/00) a saldo e comprensivo di ogni voce di danno a qualsiasi titolo dovuta. Il pagamento del predetto importo, pattuito a titolo di transazione, dovrà essere corrisposto, senza calcolo di interessi e rivalutazione e con pagamento frazionato, secondo le seguenti modalità:

Quanto ad € 90.000,00 (novantamila/00) entro il mese di giugno 2024;

Quanto alla residua somma di € 90.000,00 (novantamila/00) entro il 30 gennaio 2025; Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario in favore della sig.ra De Meo che comunicherà per tempo le proprie generalità bancarie/postali necessarie per l’accredito in suo favore. Tale cifra complessiva è, altresì, comprensiva dell’importo dovuto alla avvenuta liquidazione della CTU secondo quanto indicato e disposto nel precedente art. 3.

#### **ART. 6**

Il presente accordo non costituisce novazione dell’obbligazione risarcitoria originaria, che potrà considerarsi estinta solo in caso di esatto e puntuale adempimento di tutte le condizioni ivi previste.

#### **ART. 7**

La controversia iscritta al n.2646/2021 R.G., Giudice Dott. Notari, Tribunale di Cassino, si intende e sarà abbandonata ai sensi di quanto previsto dall’art. 309 c.p.c. al verificarsi, come già precisato compiutamente all’articolo 2 della presente scrittura, di tutte le pattuizioni di cui sopra, nessuna esclusa. Nell’eventualità, altresì contemplata dalla disposizione contenuta nell’art. 5 della presente scrittura, di un pagamento frazionato che preveda la tacitazione definitiva nel mese di gennaio 2025, le parti convengono, fin d’ora, di formulare, in tempo utile, istanza comune al Tribunale di Cassino al fine di veder rinviata l’udienza di discussione del contenzioso attualmente prevista in data 9 ottobre 2024.

Attuate le condizioni esplicitate agli articoli precedenti, che allo stato ed all’atto della sottoscrizione della presente transazione ne condizionano sospensivamente l’efficacia ed i reciproci effetti obbligatori derivanti, la Signora Grazia Maria Eustacchia De Meo ed il costituito suo procuratore speciale rinunceranno a qualsiasi forma di pretesa derivante dai danni subiti dalla esecuzione degli interventi realizzativi posti in essere dal Comune di Ponza sulla sua proprietà e nel contempo dichiareranno di non avere più nulla a pretendere dal predetto per qualsiasi ragione e/o titolo.

#### **ART. 8**

La presente convenzione è sottoscritta dai procuratori delle parti per rinuncia alla solidarietà passiva, ai sensi di quanto previsto dall’art. 68 della L.P.

Ponza, lì

Per il COMUNE DI PONZA  
Dott.ssa Vincenzina Marra

GRAZIA MARIA EUSTACCHIA DE MEO

GUGLIELMO GIUSEPPE NARDIELLO

Avv. Giacomo Mignano

Avv. Giuseppe Coccoluto



**Dott. Amedeo TUDERTI**

DOTTORE COMMERCIALISTA

REVISORE LEGALE

C.F. TDR MDA 71S26 L719L

P. IVA 02304810597

**COMUNE DI PONZA (LT)**  
**ORGANO DI REVISIONE**  
**ECONOMICO-FINANZIARIA**  
**REVISORE UNICO**

**Verbale n. 28 del 30/05/2024**

**Oggetto: Parere relativo al Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 co.1 lett. e) T.U.E.L. D. lgs.267/2000.**  
**Approvazione schema di transazione - SIGNORA GRAZIA MARIA EUSTACCHIA DE MEO.**

Il sottoscritto dott. Amedeo Tuderti, revisore unico del Comune di Ponza (LT), acquisite le necessarie carte di lavoro esprime il proprio parere e relaziona quanto segue:

**PREMESSO CHE**

- il sottoscritto ha ricevuto in data 29/05/2024 la proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto: *“Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 co.1 lett. e) T.U.E.L. D. lgs.267/2000. Approvazione schema di transazione - SIGNORA GRAZIA MARIA EUSTACCHIA DE MEO”*;
- la Signora Grazia Maria Eustacchia De Meo è proprietaria di un appezzamento di terreno, sito in Ponza, località Le Forna, Via Sotto Campo, s.n.c., distinto in catasto al Fg. n.10, particelle nn. 342 e 343, sulla quale insiste un complesso immobiliare, costituito da un'unità residenziale, con copertura a cupola e n.2 grotte e da un'area giardinata; -
- con atto di citazione notificato in data 26/07/2007, la Signora Grazia Maria Eustacchia De Meo ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Latina – Sezione Staccata di Gaeta, il Comune di Ponza, al fine di sentir accertata la condotta illecita posta in essere dal predetto, nell'esecuzione dei lavori di edificazione della condotta fognaria comunale e di conseguenza per sentirlo condannare al risarcimento dei danni provocati, al suindicato complesso

---

04100 LATINA (LT)  
VIA UFENTE, 20 (INT. 25/O)  
TEL 0773.14.82.400 - CELL. 346.35.97.994



# Dott. Amedeo TUDERTI

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

C.F. TDR MDA 71S26 L719L

P. IVA 02304810597

- immobiliare, in conseguenza dell'erronea realizzazione della predetta; - si è costituita nel giudizio l'Amministrazione contestando la pretesa; -
- il Tribunale di Latina nel definire il processo, con la Sentenza n.46/2012, pubblicata in data 30/01/2012, ha accertato la responsabilità del Comune di Ponza nella produzione del pregiudizio lamentato ed ha dichiarato il diritto della Signora De Meo al risarcimento del pregiudizio patito, da quantificare in altra successiva vertenza; -
  - il Comune di Ponza, pur intraprendendo le opere intese alla mitigazione dell'intervento, non ha, tuttavia, allo stato, provveduto ad ultimare le stesse, al fine di consentire la libera fruizione della proprietà della Signora De Meo; -
  - con successivo atto di citazione notificato in data 26/07/2021, Giuseppe Guglielmo Nardiello, quale procuratore speciale della Signora Grazia Maria Eustacchia De Meo ha convenuto in giudizio nuovamente il Comune di Ponza, questa volta innanzi al Tribunale di Cassino, nominando in atti l'avv. Giuseppe Coccoluto con studio in Gaeta (Lt), al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni provocati alla sua proprietà, quantificati in €1.055.677,68, in conseguenza della richiamata condotta anti-giuridica; -
  - si è costituito in giudizio l'Ente Locale contestando la pretesa e la quantificazione del danno così come stimata dall'attrice; -
  - il processo risulta iscritto al n.2646/2021, G.I. Dott. Notari; - nel corso dell'intrapreso giudizio è stata ammessa ed espletata CTU al fine di procedere alla quantificazione del pregiudizio lamentato dalla Signora Grazia Maria Eustacchia De Meo; -
  - il Consulente Tecnico, nello stimare lo stesso, lo ha quantificato in €. 1.249.336,94; - il Comune di Ponza contesta tale quantificazione del danno; -
  - il Giudice della vertenza ha liquidato il compenso dovuto al CTU in misura di € 3.921,08 oltre accessori fiscali come per legge, ponendo lo stesso in via provvisoria a carico solidale delle parti; -
  - il contenzioso pendente vede processualmente fissati i termini perentori per le note conclusionali e disposta l'udienza per la discussione al 9 ottobre 2024;

## **DATO ATTO CHE**

- le parti hanno raggiunto un accordo transattivo per la definizione bonaria del contenzioso il quale prevede, a fronte della e rinuncia agli atti del giudizio da parte della Signora Grazia Maria Eustacchia De Meo, unitamente al costituito procuratore speciale Giuseppe Guglielmo COMUNE DI PONZA Protocollo Partenza N. 8266/2024 del 29-05-2024 Doc. Principale - Class. 2.11 - Copia Documento Nardiello, i seguenti obblighi da parte del Comune di Ponza: a) assumere e farsi carico delle spese legali relative all'intrapreso giudizio sulla base di apposita notula/parcella presentata dal procuratore della Signora De Meo redatta sulla base dei parametri minimi, dello scaglione di riferimento della lite,

---

04100 LATINA (LT)  
VIA UFENTE, 20 (INT. 25/O)  
TEL 0773.14.82.400 - CELL. 346.35.97.994





previsti dal D.M. 55/2014 b) completare i lavori, già intrapresi, di risanamento ambientale e di recupero edilizio dei luoghi in relazione alla proprietà De Meo, siti in Le Forna, Via Sottocampo danneggiati dalla realizzazione del collettore fognario comunale, in perfetta esecuzione dello specifico capo di condanna a tale “facere”, contenuto nella sentenza n° 46/2012 del Tribunale di Latina, Sezione Staccata di Gaeta. c) riconosce alla signora De Meo un ristoro di € 180.000,00 (centoottantamila/00) a saldo e comprensivo di ogni voce di danno a qualsiasi titolo dovuta. Il pagamento del predetto importo, pattuito a titolo di transazione, dovrà essere corrisposto, senza calcolo di interessi e rivalutazione e con pagamento frazionato, secondo le seguenti modalità: - € 90.000,00 (novantamila/00) entro il mese di giugno 2024; - € 90.000,00 (novantamila/00) entro il 30 gennaio 2025; Tale cifra complessiva è, altresì, comprensiva dell'importo dovuto al CTU.

#### **CONSIDERATO CHE**

- la natura dei debiti riscontrati è causata dal mancato impegno di spesa dell'Ente;
- con il presente provvedimento, ai fini dell'approvazione dell'accordo transattivo si provvede: a) alla riconduzione al sistema ordinario e di bilancio degli oneri derivanti dall'accordo transattivo; b) al reperimento delle risorse necessarie per sostenere i predetti oneri;

#### **VISTO**

- il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale deliberato;
- l'art. 194 D.Lgs. n. 267 del 2000, e successive modificazioni, rubricato “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio”;
- la sentenza del Consiglio di Stato Sez. V - sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013 dove stabilisce, *che la proposta della deliberazione per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio spetta al responsabile del servizio competente per materia, che dovrà accertare l'eventuale effettiva utilità che l'ente ha tratto dalla prestazione altrui, che è un concetto di carattere funzionale, costituendo l'arricchimento un concetto derivato, teso alla misurazione dell'utilità ricavata. È quindi necessaria un'attività istruttoria da parte del responsabile del settore formalizzata in una relazione che contenga i riferimenti della situazione debitoria dell'ente da riconoscere eventualmente ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000, la sussistenza dei requisiti oggettivi richiesti per il legittimo riconoscimento di ciascun debito, ovvero l'utilità e l'arricchimento per l'Ente di servizi acquisiti nell'ambito dell'espletamento di servizi di competenza.*
- gli atti prodotti dall'Ente e allegati alla delibera in oggetto.



# Dott. Amedeo TUDERTI

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

C.F. TDR MDA 71S26 L719L

P. IVA 02304810597

## VERIFICATO

- che il predetto debito rientra nella tipologia prevista dall'art.194 del D. Lgs. n.267/2000 lettera e) "acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza";
- che la coesistenza nella fattispecie dei presupposti dell'utilità e dell'arricchimento dell'ente nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza è stata accertata dal responsabile di servizio come indicato nella proposta di delibera di cui all'oggetto;
- che la suddetta somma trova copertura sul cap. 333000.1 (Debiti Fuori bilancio – Piano di Riequilibrio finanziario), annualità 2024 e 2025;.

## ESPRIME

- parere **FAVOREVOLE** al riconoscimento e al relativo finanziamento del debito fuori bilancio di cui alla proposta e contestuale approvazione dello schema di accordo transattivo;

## INVITA

**L'Ente ad inviare la deliberazione del Consiglio Comunale alla Procura della Corte dei Conti per gli adempimenti di competenza.**

*Il presente parere è reso in modalità telematica e pertanto ogni voce analizzata è stata controllata sulla base della documentazione ricevuta e collegata alla proposta di delibera con i documenti a supporto presso lo Studio del Revisore con la collaborazione telefonica e telematica del Responsabile del Settore. Tutto ciò non attestato nel presente parere, fa parte di un controllo successivo negli Uffici dell'Ente.*

Latina li 30/05/2024

Il Revisore Unico

Dott. Amedeo Tuderti



Firmato digitalmente da:

**TUDERTI AMEDEO**  
Firmato il 30/05/2024 13:00  
Seriale Certificato: 3158402  
Valido dal 05/01/2024 al 05/01/2027  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

04100 LATINA (LT)  
VIA UFENTE, 20 (INT. 25/O)  
TEL 0773.14.82.400 - CELL. 346.35.97.994

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, si attesta di avere espresso sulla proposta di deliberazione:

-per la regolarità tecnica: **Parere favorevole.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
f.to Dott.ssa Vincenzina Marra

-per la regolarità contabile: **Parere favorevole**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
f.to Francesco Ambrosino

Si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

<b>Il Presidente</b>	<b>Il Vice Segretario Comunale</b>
f.to Francesco Ambrosino	f.to Dott.ssa Vincenzina Marra

La sottoscritta Vice Segretario Comunale Dott.ssa Vincenzina Marra, visti gli atti d'ufficio,

### ATTESTA

che la presente deliberazione è:

- Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000.
- Esecutiva a norma dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs n. 267/2000.

**Il Vice Segretario Comunale**  
f.to Dott.ssa Vincenzina Marra

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione, visto gli atti d'ufficio attesta che:

- la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n°267/2000, è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale il giorno 12/06/2024 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art.124).

**L'addetto alla pubblicazione**  
**Dott. Alfredo Tricoli**

